

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2852

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MARIO PEPE**

Delega al Governo per la disciplina dei residui di pena

Presentata il 12 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende prevedere, per quanto possibile e compatibilmente con la rieducazione del reo e la sicurezza della collettività, la non applicazione del regime carcerario per i residui di pena non superiori a sei mesi e per le pene della stessa entità.

In considerazione della lentezza del nostro sistema giudiziario accade sovente che un cittadino debba attendere per anni la sentenza definitiva, sentenza che talvolta lo obbliga a trascorrere quanto resta della pena (esclusi la carcerazione già scontata ed i diversi benefici) in regime carcerario.

È pur vero che la normativa vigente prevede l'applicazione di sistemi alternativi alla detenzione e che essi possono

essere con discreta rapidità richiesti ed applicati.

Tuttavia è anche vero che spesso le condizioni socio-culturali o patrimoniali del reo possono essere tali da disincentivare il condannato o addirittura da non renderlo consapevole delle possibilità legali esistenti.

Inoltre, per coloro che sono rientrati nell'alveo della società civile (e sono moltissimi, soprattutto per reati contro il patrimonio, legati all'uso di sostanze stupefacenti), l'applicazione di una pena residua per fatti commessi molti anni prima, costituisce uno sconvolgimento eccessivo e non sempre in linea con il fine rieducativo della pena.

È altresì da considerare che l'attuale regime « concessorio » impone l'instaura-

zione di un apposito procedimento legale per l'ammissione ai benefici alternativi alla detenzione, con implicazioni negative sia per quanto riguarda la compatibilità del regime stesso con le condizioni socio-economiche dei potenziali soggetti istanti sia per quanto ha riflesso sulla conciliabilità della sua tempistica proprio con l'esecuzione dei residui di lieve identità.

Si è così inteso modificare la legislazione carceraria in modo che, senza previa valutazione del magistrato, sia in questi casi immediatamente applicabile il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, in base al quale l'unico obbligo cogente consiste nel controllo della condotta del soggetto da parte del servizio, restando immutata la restante vita sociale.

Il testo di legge, per ragioni connesse a motivi di snellezza dell'*iter* approvativo nonché ad esigenze di coordinamento e raccordo con la disciplina vigente, è, relativamente al suo articolo 1, formulato nella forma della delega legislativa.

I pochi principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1 in sintesi prevedono:

l'affidamento in prova ai servizi sociali quale regime normale ed automatico di esecuzione dei residui di pena non superiori a sei mesi;

il coordinamento della emananda disciplina con la disposizione del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, anche con riferimento alle procedure di revoca della misura alternativa applicata;

la previsione di misure agevolative per i soggetti e l'organizzazione del servizio sociale.

L'articolo 2 disciplina la fase di emanazione del parere da parte delle Camere sullo schema di decreto legislativo.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la riforma della disciplina dell'esecuzione delle pene e dei residui di pena di lieve entità, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a sei mesi, mediante affidamento del condannato al servizio sociale fuori dagli istituti di pena, finalizzato anche allo svolgimento di un programma di recupero dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza;

b) emissione da parte del pubblico ministero dell'ordine di esecuzione mediante affidamento del condannato al servizio sociale, senza procedere alla previa osservazione in istituto, per un periodo uguale a quello della pena da scontare; contestuale sospensione dell'esecuzione e trasmissione degli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza competente;

c) notificazione dell'ordine di esecuzione del decreto di sospensione al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro dieci giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle ulteriori misure alternative alla detenzione di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

d) riduzione alla metà del termine per la presentazione dell'istanza di cui alla lettera c), qualora il condannato si trovi detenuto o agli arresti domiciliari;

e) informazione, mediante l'avviso di cui alla lettera c) del presente comma, che ove non siano presentate l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'esecuzione della pena avrà luogo con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma;

f) coordinamento della disciplina introdotta dal decreto legislativo di cui al presente articolo con le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, con riferimento anche alla procedura di revoca della misura alternativa alla detenzione applicata, nel caso in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, sia incompatibile con la prosecuzione della medesima misura;

g) previsione di misure agevolative anche di carattere fiscale a favore dei soggetti e delle organizzazioni presso i quali si provvede all'esecuzione della pena con le modalità di cui alla presente legge.

ART. 2.

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno due mesi prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Gli organi parlamentari competenti esprimono il loro parere entro un mese dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro

2.500.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0029090